



Gen. _____

**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 64 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 16 OTTOBRE 2007.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI TRANI - SEZ. DISTACCATA DI MOLFETTA – ATTO DI
CITAZIONE AD ISTANZA DEL SIG. AMOIA PAOLO AVVERSO SENT.
N.173/06 RESA DAL G.D.P. NEL GIUDIZIO PER RISARCIMENTO DANNI
DERIVATI DAL SINISTRO DEL 07.09.2003 – RESISTENZA IN GIUDIZIO –
CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE.**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 26.04.2007 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2007.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 28.05.2007 DI APPROVAZIONE DEL PEG.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 23 ottobre 2007 al 07 novembre 2007

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- in data 25.05.2007, con prot. n. 64, è stato notificato a questo Ente l'atto di citazione in giudizio (udienza 15.11.2007) proposto – a cura dell'Avv. Giosafatte Mezzina – dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta dal Sig. Amoia Paolo contro il Comune di Molfetta;
- la citazione de qua è proposta avverso la sentenza n. 173/2006, con la quale il Giudice di Pace di Molfetta ha rigettato la domanda proposta - con ricorso n. 315/C/04 - per la condanna dell'Ente (costituito e rappresentato dall'Avv. Mauro Danilo Magarelli) al ristoro dei danni fisici quantificati in €2.536,57, subiti – come assunto - nel sinistro verificatosi il giorno 07.08.2003, alle ore 17,00 circa, quando l'istante, cadeva a causa di una buca insistente sulla Via Leoncavallo, incrocio Via G. Verdi;

Ritenuto, stante la favorevole statuizione del giudice adito che ha recepito le giustificate motivazioni dell'Ente, di resistere nel giudizio instaurato dal Sig. Amoia Paolo, al fine di vedere convalidate le ragioni tutte del Comune stesso e, a tal fine, di confermare la difesa processuale all'Avv. Mauro Danilo Magarelli da Molfetta;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di resistere in giudizio avverso il giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta dalla Sig. Amoia Paolo, come meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto,

Vista la nota sindacale prot. n. 55009 del 16.10.2007 contenente l'indicazione del rappresentante e difensore dell'Ente nella persona dell'Avv. Mauro Danilo Magarelli,

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del Procedimento come esposta nelle premesse e, per l'effetto, di approvare la resistenza in giudizio avverso l'azione promossa dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta dal Sig. Amoia Paolo, costituendo il Comune di Molfetta presso il giudice adito dall'istante.
- 2) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, con studio in Molfetta, al Viale Pio XI n. 7.
- 3) Di demandare al Sindaco la rappresentanza dell'Ente in giudizio e la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 4) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per

la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico esplicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.

**Il Dirigente f.f. Settore AA.GG.
Dott. Enzo Roberto Tangari**
